

Comune di Bitti
Provincia di Nuoro

Regolamento di videosorveglianza

ART. 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del sistema di videosorveglianza del Comune di Bitti di cui l'amministrazione dota il Comando di Polizia locale e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Bitti nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Le condizioni del presente regolamento si intendono estese al sistema di videosorveglianza mobile.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 196/2003 in materia di protezione dei dati personali ed al Provvedimento in materia di videosorveglianza emesso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
4. Vengono osservati altresì i principi richiamati nella circolare del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/195960 del 6 aprile 2010; nelle

linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza adottate dall'Anci nel novembre 2010 a seguito del Provvedimento del Garante del 8/04/2010; nella circolare del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2224632 del 2/03/2012.

ART. 2

Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento, come previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
 - a) **Principio di liceità:** Il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
 - b) **Principio di necessità:** Il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.(art. 3 Codice)
 - c) **Principio di proporzionalità:** nella scelta relativa alle modalità di ripresa e nella dislocazione del sistema di videosorveglianza, nel commisurare la necessità del suddetto sistema al grado di rischio concreto evitando la rilevazione di dati in aree o attività che non siano soggette a pericoli concreti o per le quali non sussistano effettive esigenze di deterrenza. L'impianto di videosorveglianza può essere attivato unicamente laddove altre misure siano ponderatamente valutate in termini di insufficienza o

inattuabilità e mediante trattamenti di dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. Art. 11, comma 1, lett. d) Codice. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). Sono, pertanto, escluse le finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri organi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza urbana, delle aree pubbliche (parchi, giardini, vie, piazze ecc.) di impianti ove si svolgono attività sportive o in siti utilizzati come discariche abusive.

2. L'attività di videosorveglianza va esercitata dando informazione alle persone circa il fatto di trovarsi in area videosorvegliata e che, pertanto, possono essere riprese.

E' fatto divieto di utilizzazione del sistema di videosorveglianza per finalità di controllo a distanza dei lavoratori.

ART. 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “banca dati”: complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto.

- b) per **“trattamento”**: tutte le operazioni effettuate con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.
- c) per **“dato personale”**: qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza.
- d) per **“titolare”**: il Comune di Bitti cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità di trattamento dei dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.
- e) per **“responsabile”**: la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali.
- f) per **“incaricati”**: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
- g) per **“interessato”**: la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali.
- h) per **“comunicazione”**: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

- i) per “**diffusione**”: il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante messa a disposizione o consultazione.
- j) per “**dato anonimo**”: il dato che in origine, per effetto dell’inquadramento o dello scarso dettaglio della ripresa, oppure a seguito di trattamento non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.
- k) per “**blocco**”: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 4

Finalità, trattamento, descrizione e accesso al sistema

1. Le finalità perseguite mediante l’attivazione del sistema di videosorveglianza sono esclusivamente strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali del Comune di Bitti, riconosciute ed attribuite dalla vigente normativa statale, regionale, dallo Statuto e dai regolamenti comunali. In particolare l’impianto di videosorveglianza è finalizzato ai seguenti scopi:
 - a) Monitoraggio del traffico urbano in tempo reale con il conseguente impiego più razionale e pronto del personale di Polizia locale ove se ne presenti la necessità.
 - b) Tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo o danneggiamento e controllo delle aree adiacenti ad edifici comunali, storici e pubblici allo scopo di elevare i livelli di sicurezza e vigilare sull’integrità, sulla

- conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica.
- c) Controllo delle aree al fine di evitare il conferimento improprio nonché l'indiscriminato abbandono di rifiuti.
 - d) Prevenzione di atti delittuosi ed attività illecite commessi sul territorio comunale in modo da assicurare alla cittadinanza maggiore sicurezza nell'ambito del concetto di "sicurezza urbana" così come individuata dal D.M. dell'Interno del 05/08/2008.
2. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo solo per le finalità di cui sopra.
 3. Il termine di durata massimo di conservazione delle immagini, considerate le esigenze speciali di ulteriore conservazione in relazione a festività e chiusura degli uffici, è limitata a 7 gg successivi alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.
 4. La tecnologia usata garantisce protezione contro l'accesso e l'utilizzo abusivo delle immagini.
 5. La gestione delle immagini può dipendere anche dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta, proveniente dall'Autorità giudiziaria o dalla Polizia giudiziaria, di custodire o consegnare una copia per ragioni connesse ad attività investigative in corso.

ART. 5

Titolare del trattamento e notificazione

Il Comune di Bitti nella persona del Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento di dati personali rientrante

nel campo di applicazione del presente regolamento adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia dei dati personali.

ART.6

Responsabile

1. Il Sindaco, in quanto legale rappresentante dell'Ente e titolare, nomina con proprio decreto il responsabile del trattamento dei dati. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali e misure di sicurezza, dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e del presente regolamento.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto all'atto della designazione.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo e degli armadi deputati alla conservazione dei supporti informatici (videocassette) nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

ART.7

Incaricato al trattamento

Il responsabile designa gli incaricati i quali devono essere in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio ed individuati esclusivamente tra gli appartenenti all'ufficio di Polizia Municipale in servizio.

ART.8

Persone autorizzate ad accedere alla sala controllo

L'accesso ai computer ed alle immagini è consentito soltanto ai seguenti soggetti:

- a) Sindaco
- b) Responsabile ed incaricati del trattamento (Artt. 7 e 8 del regolamento)
- c) All'amministratore di sistema della rete informatica comunale, alla ditta installatrice ed a quella incaricata della manutenzione, nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni.
- d) Al terzo, debitamente autorizzato ai sensi del presente regolamento.

ART.9

Accesso ai sistemi e parola chiave

L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente al responsabile e agli incaricati del servizio.

L'accesso al sistema ad opera degli incaricati avviene mediante password che non deve essere data ad altri soggetti.

Il sistema deve garantire la registrazione degli accessi che saranno conservati per la durata di mesi sei.

ART.10

Modalità di raccolta e di conservazione dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) Raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
- b) Trattati in modo lecito e secondo correttezza
- c) Conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto ed in ogni caso pari al tempo stabilito dal presente regolamento.
- d) Trattati con modalità volte a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.

All'interno dell'ufficio della Polizia Municipale trovano allocazione postazioni per la visione in diretta e in differita delle immagini riprese dalle telecamere.

Registrazione e conservazione su disco fisso di un computer (server) collocato in posizione protetta all'interno dell'ufficio della Polizia Municipale; i dati saranno cancellati trascorsi 7 giorni dalla registrazione. La cancellazione sarà automatica, senza intervento alcuno dell'operatore. E' comunque tollerato un ritardo

di alcune ore ove ciò sia determinato dalla necessità di un completamento delle procedure automatiche.

Cautele da adottare:

1. Il monitor di visione dell'impianto di videosorveglianza sarà collocato in modo da non permettere la visione delle immagini a persone diverse da quelle di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto di sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza saranno ignorate.
3. Nell'ipotesi in cui debba procedersi alla sostituzione dei supporti di registrazione, gli stessi dovranno essere distrutti in modo che sia reso impossibile il recupero dei dati.

ART.11

Obblighi degli operatori

1.L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici e non è ammesso nelle proprietà private.

2.Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati nel limite di tempo ammesso per la conservazione soltanto in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 e a seguito di autorizzazione richiesta al Titolare o al Responsabile per il trattamento dei dati.

ART.12

Informativa

Il Comune di Bitti, in ottemperanza al disposto dell'art. 13 del Codice, si obbliga ad affiggere nei luoghi pubblici e nelle aree che sono interessate dalla videosorveglianza adeguata segnaletica mediante un modello semplificato di informativa "minima" e cartellonistica conforme al modello indicato dal Garante nella nota del 08/04/2010 e s.i.m.

Informativa al pubblico mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale del Comune.

ART.13

Diritti dell'interessato e procedura per l'accesso alle immagini

1. Dietro presentazione di apposita istanza, l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno, alla data della richiesta, di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile degli stessi.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali che lo riguardano, nonché della logica applicata, delle modalità e finalità del trattamento nonché la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

3. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile o, in loro assenza, ad un incaricato mediante lettera, pec o domanda apposita ex allegato.

5. La domanda deve indicare a quale impianto di sorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui è stata effettuata la ripresa.

All'istanza occorre allegare copia di un documento di identità ed una fotografia atta a riconoscere l'interessato nelle immagini riprese; allo scopo di consentire l'esatto riconoscimento dovranno essere forniti ulteriori elementi quali: l'abbigliamento indossato ed accessori ed altri elementi a tal fine utili.

6. Nel caso tali indicazioni manchino o siano insufficienti a consentire il riconoscimento, di ciò deve essere data comunicazione al richiedente.

7. Il responsabile accerterà l'effettiva esistenza delle immagini registrate e di ciò darà comunicazione al richiedente; in caso di accertamento con esito positivo provvederà a copiare l'immagine su un supporto ottico e fisserà giorno ed ora in cui il richiedente potrà prenderne visione.

8. Qualora nelle immagini compaiano altre persone riconoscibili occorrerà utilizzare una schermatura del video.

9. Verrà redatto un verbale dell'avvenuta visione dopodiché il supporto verrà immediatamente distrutto; il richiedente potrà ottenere copia delle immagini soltanto se è l'unico soggetto ripreso o se è possibile mascherare altre persone inquadrare.

10. Le immagini oggetto della richiesta saranno quelle registrate e disponibili al momento in cui la domanda perviene nelle mani del Responsabile, dal momento che ne è prevista la cancellazione dopo 7 gg.

11. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo, può essere chiesto all'interessato un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati.

12. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

13. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

ART.14

Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione del trattamento, per qualsiasi causa, i dati personali:

- a) Sono distrutti
- b) Conservati per fini solamente istituzionali dell'impianto attivato

ART.15

Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Bitti, a favore di soggetti pubblici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è esclusivamente necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile.

3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di Polizia, dall'Autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

ART. 16

Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 241 del 1990 è il responsabile del trattamento dei dati personali così come individuato dal precedente art. 6.

ART.17

Modifiche regolamentari

Il contenuto del presente regolamento dovrà essere modificato al fine di adeguarsi all'aggiornamento normativo intervenuto in materia di trattamento dei dati personali.

